

VERBALE DELLA SEDUTA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
dell'Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio – Banda cittadina di Brescia
Ente Terzo settore – Associazione di promozione sociale
per la modifica agli articoli 4, 5, 13, 20 dello Statuto e approvazione del nuovo testo dello
Statuto coordinato con le modifiche e integrazioni approvate

mercoledì 22 giugno 2022

Mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 20,45 con partecipanti sia in presenza presso la sede dell'Associazione in via delle Battaglie 61/1, con ingresso da via Odorici (interno parco pubblico), Brescia, sia in teleconferenza (su piattaforma Skype) si svolge l'Assemblea straordinaria in seconda seduta essendo andata deserta la riunione in prima seduta.

Partecipano all'Assemblea straordinaria 52 soci: 14 in presenza, 31 in teleconferenza e 7 per delega.

Ordine del giorno:

- 1) Illustrazione e approvazione modifiche allo Statuto dell'Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio – Banda cittadina di Brescia - Ente Terzo settore – Associazione di promozione sociale**
- 2) Varie ed eventuali.**

Il presidente Luigi Fertonani, constatato il numero dei partecipanti all'Assemblea straordinaria che si tiene sia in presenza nella sede dell'Associazione in via delle Battaglie 61/1, con ingresso da via Odorici (interno parco pubblico), Brescia, sia in teleconferenza (piattaforma Skype) e le deleghe pervenute, dichiara valida, in seconda convocazione, la seduta dell'Assemblea straordinaria. Viene nominato all'unanimità segretario dell'Assemblea Enio Esti.

Il presidente dell'Associazione e dell'Assemblea Luigi Fertonani comunica che l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta. Invita quindi il segretario Esti a illustrare le motivazioni e il contenuto delle modifiche da introdurre nello Statuto vigente dell'Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio ed approvato dall'Assemblea in data 19 ottobre 2020 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia – Ufficio Territoriale di Brescia 2 il 09 luglio 2021 al numero 2347, serie 3.

Il segretario Esti informa che, ai fini dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), è pervenuta alla Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio, in data 19 maggio c.a. dalla Amministrazione Provinciale di Brescia, una informativa che ci segnala la necessità, per quanto previsto dalle circolari ministeriali n. 18244/2021 e n. 1309/2019, recepite in toto dalla Regione Lombardia, che anche il vigente Statuto della nostra Associazione si conformi a quanto dette circolari prescrivono.

Considerato che i temi in questione sono: 1) il diritto di voto di tutti i soci anche se minorenni; 2) l'esercizio del diritto di voto, per i soci minorenni, da parte dei loro genitori o comunque da parte di chi ne esercita la potestà; 3) l'esigenza che, dato che la nomina degli amministratori spetta all'Assemblea (vedi l'articolo 26 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore"), anche per la sostituzione degli amministratori cessati dall'incarico debba essere utilizzata la lista dei non eletti, con esclusione del ricorso alla cooptazione; 4) che il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla suddetta sostituzione soltanto qualora il numero degli amministratori da sostituire non superi la metà dei componenti il Consiglio; 5) che la nomina del Revisore dei conti va considerata se prevista dalla legge;

considerato, inoltre, a) che il vigente Statuto della Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio non specifica l'età minima dei soci, né le modalità di voto dei minorenni; b) che in esso, al 18° capoverso dell'art. 13, è già previsto che la riduzione dei componenti del Consiglio a meno di otto unità comporti la decadenza dell'intero organo, con i conseguenti obblighi elettorali;

tutto ciò considerato, il segretario Esti lascia la parola al Presidente dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione il quale, dopo aver risposto ad alcune domande di chiarimento, sottopone al voto dell'Assemblea straordinaria le seguenti integrazioni e modifiche del vigente Statuto della

Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio – Banda cittadina di Brescia – Ente Terzo settore – Associazione di promozione sociale:

- 1) Il primo capoverso dell'art. 4 (Ammissione) è così riformulato: **“Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche (anche minorenni, purché dell'età di quattordici anni compiuti), le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando la quota associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione”.**
- 2) Il secondo capoverso dell'art. 5 (Adesione e attività di volontariato), è così riformulato: **“L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea e, se minorenne, il diritto di voto sarà esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.”**
- 3) Il diciassettesimo capoverso dell'art.13 (Il Consiglio di Amministrazione) è così riformulato: **“Nel caso in cui uno o più amministratori, che non superino la metà dell'organo di amministrazione, cessino dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenze ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea deve essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni”.**
- 4) Il primo capoverso dell'art. 20 (Il revisore dei conti) è così riformulato: **“Al Revisore legale dei conti, qualora previsto per legge, spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione”.**

Esito della votazione: dopo prova e controprova le modifiche allo Statuto vengono approvate all'unanimità.

Il presidente dell'Assemblea sottopone quindi all'approvazione il testo dello Statuto così come risulta con le modifiche e integrazioni testé approvate.

Esito della votazione: dopo prova e controprova il testo dello Statuto, coordinato con le modifiche e integrazioni votate, viene approvato all'unanimità.

Il testo dello Statuto, coordinato con le modifiche e integrazioni approvate, viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale debitamente firmato in ogni foglio dal presidente e dal segretario.

Il presente Statuto entrerà in vigore dal giorno successivo alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

L'Assemblea vota all'unanimità la richiesta, ai sensi del comma 3 dell'art. 82 D.Lgs 117/2017, di esenzione dell'imposta di registro, trattandosi di modifiche statutarie allo scopo di adeguare gli atti a modifiche normative, e di esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017.

Il presente verbale viene firmato dal presidente e dal segretario.

Il presidente
Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio
Luigi Fertoni

Il segretario dell'Assemblea

Brescia, 22 giugno 2022



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia
Registrato il 19 LUG 2022
al N. 4458 serie 3
versati € Esente
Per delega del Direttore Provinciale
L'OPERATORE TRIBUTARIO
Laura Rossetti

STATUTO

**"ASSOCIAZIONE FILARMONICA ISIDORO CAPITANIO – BANDA CITTADINA DI BRESCIA"
ENTE DEL TERZO SETTORE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**



TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. *Costituzione, sede e durata*

È costituita l'Associazione denominata "Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio – Banda cittadina di Brescia – Ente del Terzo Settore - Associazione di Promozione Sociale", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "Banda cittadina - ETS - APS".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio - Banda cittadina di Brescia - Associazione di promozione sociale o APS.

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro e intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione fissa la propria sede in Brescia (BS) via Battaglie 61/1.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione e il funzionamento delle sedi secondarie sarà disciplinato da apposito Regolamento.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2. *Disciplina normativa*

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 3. *Finalità e attività di interesse generale*

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità culturale e sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati e di terzi, in via principale, delle attività di interesse generale di cui all'art 5, comma 1 del D-Lgs 117/2017.

L'Associazione si occupa di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare l'Associazione si prefigge di:

1. eseguire concerti pubblici e privati precipuamente in favore della cittadinanza bresciana;
2. svolgere attività nell'ambito di convenzioni stipulate col Comune di Brescia, costituite da rappresentanza nelle cerimonie pubbliche e da manifestazioni culturali nell'ambito della programmazione promossa dalla pubblica Amministrazione per l'educazione musicale cittadina;
3. istituire corsi, concorsi, in genere, iniziative didattiche e artistico-culturali, anche in campo editoriale, con particolare riferimento al repertorio originale storico e contemporaneo per strumenti a fiato.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio di Amministrazione al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Angelo Teden

Luca Gatti

TITOLO II. ADERENTI

ARTICOLO 4. Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche (anche minorenni, purché dell'età di quattordici anni compiuti), le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando la quota associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle associazioni di promozione sociale dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

I Soci sono classificati in categorie:

- Soci Ordinari sono coloro che chiedono al Consiglio di Amministrazione di associarsi versando la quota annua stabilita.
- Soci Strumentisti sono i membri della Banda cittadina alla quale accedono su delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione.
- Soci Benemeriti sono coloro che oltre alla quota associativa annuale versano, nell'anno di competenza, una contribuzione pari a 4 volte la quota associativa.
- Soci Onorari sono coloro cui il Consiglio di Amministrazione conferisca tale qualifica per particolare distinzione nel campo della musica, della cultura, della responsabilità sociale, della solidarietà, dello sviluppo sostenibile, della promozione della persona o per significative benemeritenze verso l'Associazione. Essi sono ammessi a tale qualifica senza il pagamento di alcuna quota associativa.

Il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli associati.

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio di Amministrazione agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante Socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 5. Adesione e attività di volontariato

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il Socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea e, se minorenne, il diritto di voto sarà esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i Soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è Socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



Handwritten signature: Luis

Handwritten signature: Amp. Z...

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 6. Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto. Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio di Amministrazione, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'interessato non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 7. Volontari e Assicurazioni Obbligatorie.

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 8. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) il Revisore dei conti;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) l'Organo di Controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla Legge.

Sono altresì istituiti:

- l'Assemblea degli strumentisti;
- le Commissioni di lavoro.

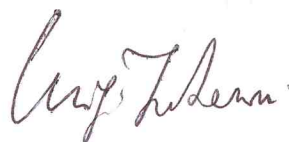
ARTICOLO 9. Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in sua assenza, da un Socio nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 10. Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.



L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati oppure da almeno nove componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che di volta in volta viene nominato dall'Assemblea stessa.

ARTICOLO 11. *Assemblea ordinaria*

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'elezione e la revoca dell'Organo di Controllo nei casi previsti dalla Legge.;
- d) l'elezione e la revoca del Revisore dei conti;
- e) l'elezione e la revoca del Collegio dei Probiviri;
- f) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- g) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- h) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui all'articolo 25 dello Statuto sociale e nei limiti *ex lege* consentiti;
- i) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- j) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

È ammesso l'intervento dei Soci all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 12. *Assemblea straordinaria*

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

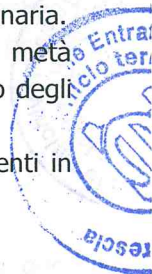
- a) la modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) la devoluzione del patrimonio;
- d) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.



Luigi Tiberi

Luigi Tiberi

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

È ammesso l'intervento dei Soci all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 13. Il Consiglio di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quindici membri eletto secondo le modalità qui riportate. Esso rimane in carica tre anni e i suoi membri sono immediatamente rieleggibili.

I suoi membri sono così nominati:

- a) due da parte del Sindaco *pro tempore* della Città di Brescia;
- b) uno è il Presidente *pro tempore* dell'Assemblea degli strumentisti eletto da quest'ultima;
- c) i restanti dodici sono eletti dall'Assemblea. Di questi cinque sono eletti tra una lista di candidati proposta dall'Assemblea degli strumentisti; gli altri sette tra una lista di candidati costituita da Soci Ordinari, Soci Benemeriti, Soci Onorari.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea affinché sostituisca i mancanti, secondo le proporzioni previste.

Il mandato dei Consiglieri sostituiti cessa alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.

Partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto:

1. i componenti dell'Organo di Controllo nei casi previsti dalla Legge;
2. il Maestro Direttore della Banda o in sua vece il Vice Maestro;
3. i componenti del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Segretario e il Tesoriere.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e in sua assenza dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci e alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché a esse secondarie e strumentali.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio di Amministrazione entro quarantacinque giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Nel caso in cui uno o più amministratori, che non superino la metà dell'organo di amministrazione, cessino dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenze ivi indicato. I

Luigi Gubbi

componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea deve essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ARTICOLO 14. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ARTICOLO 15. Il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione e sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 16. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione; svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nella programmazione e organizzazione delle iniziative e coordina le attività dell'Associazione. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 17. Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione e:

- provvede alle operazioni di riscossione e di pagamento e può operare sui conti correnti dell'Associazione disgiuntamente dal Presidente;
- custodisce il patrimonio dell'Associazione e provvede alle esazioni, alle spese del caso su indicazione del Presidente e alla conservazione del patrimonio sociale;
- predispone gli elementi necessari per la stesura dei bilanci, dei conti e delle relative relazioni.

Le cariche di Segretario del Consiglio di Amministrazione e di Tesoriere sono cumulabili.

ARTICOLO 18. Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea.



Ugo Adam

Quo Jhr

Non può essere nominato membro del Collegio, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Collegio dura in carica per un triennio, sino a che non sia stato nominato il nuovo organo, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio completo della carica.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti alla prima riunione utile.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, comprese quelle relative al diniego all'iscrizione in qualità di Socio, alla revoca o decadenza dei consiglieri.

Il Collegio dei Probiviri dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'interessato, e dovrà esprimersi entro quarantacinque giorni da tale data.

Esso giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.

L'incarico di membro del Collegio è incompatibile con la carica di consigliere e di componente dell'Organo di Controllo.

Avverso il giudizio del Collegio dei Probiviri è possibile ricorrere al giudice ordinario.

ARTICOLO 19. L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo viene eletto nei casi previsti dalla legge e si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea; a essi, quanto a cause di ineleggibilità e di decadenza, si applica l'art. 2399 C.C.

Almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo, alla prima seduta utile, elegge nel suo seno il Presidente; i suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; al caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento dei suoi membri, si applica, per gli eletti dall'Assemblea, quanto previsto per i membri del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Ad esso compete anche il monitoraggio dell'osservanza, da parte dell'Associazione, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità musicale, culturale e sociale, nonché, qualora le entrate, comunque denominate, superino il limite previsto dalle disposizioni di legge, anche il controllo dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione delle somme a qualunque titolo attribuite ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

ARTICOLO 20. Il Revisore dei Conti

Al Revisore legale dei conti, qualora previsto per legge, spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Egli deve redigere, per l'Assemblea, la sua relazione di commento e valutazione, relativa ai bilanci preventivi e consuntivi, redatti dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 21. Assemblea degli Strumentisti

L'Assemblea degli Strumentisti, nella prima occasione utile, elegge al suo interno il Presidente; ha una funzione consultiva, è costituita dai componenti della Banda cittadina che si riuniscono su convocazione del loro Presidente secondo i termini e le modalità stabilite in apposito Regolamento.

ART. 22. Commissioni di lavoro

Le Commissioni di lavoro possono essere istituite con delibera del Consiglio di Amministrazione che ne disciplina il funzionamento con apposito Regolamento.

Comp. Tribunale

Quinto Gatti

Le Commissioni di lavoro hanno funzione consultiva con lo scopo di elaborare programmi nell'ambito dei compiti loro assegnati dal Consiglio di Amministrazione.

Le Commissioni di lavoro si riuniscono su convocazione del loro Presidente, nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 23. Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti previsti dall'art. 79 del D.Lgs. 117/17, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate e quelle di cui all'art. 85 del D.Lgs. 117/17;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

ARTICOLO 24. Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio di Amministrazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio di Amministrazione in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ARTICOLO 25. Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico-finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.



Ang. Tidera

Quio Guf

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 26. *Avanzi di gestione*

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 27. *Libri sociali obbligatori*

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo qualora venga costituito;
- il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio di Amministrazione il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora costituito, e la competenza in ordine della stessa è rimessa al Collegio dei Probiviri.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 28. *Scioglimento*

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dell'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Associazione di Promozione Sociale secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 29. *Clausola compromissoria*

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i Soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio del Collegio dei Probiviri che giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro quarantacinque giorni.

ARTICOLO 30. *Legge applicabile*

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

Giulio Gels

Ang. T. Berni

Approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 22 giugno 2022 e allegato al verbale della seduta della medesima Assemblea Straordinaria. Il presente Statuto entrerà in vigore dal giorno successivo alla data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Luigi JWS

Luigi JWS